

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 06/09/2010



## AVVOCATI

Corriere Della Sera	06/09/10 P. 1	«Troppi avvocati» Davigo convince Alfano	Dario Di Vico	1
---------------------	---------------	--	---------------	---

## AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	06/09/10 P. 9	Lavori leggeri senza relazione	Mauro Cavicchini	4
Sole 24 Ore - Norme E Tributi	06/09/10 P. 9	Lista di interventi complicata dalle eccezioni		6
Italia Oggi Sette	06/09/10 P. 10	Piccola edilizia in preferenziale	Vincenzo Dragani	7
Italia Oggi Sette	06/09/10 P. 10	Professionisti incastrati tra maggiori responsabilità	Antonio Ciccia	8
Italia Oggi Sette	06/09/10 P. 11	Al soprintendente solo pratiche filtrate	Antonio Ciccia	9

## PIANO CASA

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	06/09/10 P. 10	In Calabria il piano casa va in tandem con la Scia	Maria Chiara Voci	11
-------------------------------	----------------	--	-------------------	----

## GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	06/09/10 P. 8	Non serve l'opera per il compenso	Stefano Rossi	12
-------------------------------	---------------	-----------------------------------	---------------	----

## NUCLEARE

Stampa	06/09/10 P. 25	"Con il nucleare 11 miliardi di risparmi"	Francesco Spini	14
Sole 24 Ore	06/09/10 P. 7	Il nucleare promette prezzi più bassi e tagli alle emissioni	Federico Rendina	16
Corriere Della Sera	06/09/10 P. 13	Nucleare, Berlino proroga di 12 anni		18

## UNIVERSITÀ

Sole 24 Ore	06/09/10 P. 21	In università a lezione di start up	Eleonora Della Ratta	19
Sole 24 Ore	06/09/10 P. 21	Un premio valorizza le migliori idee		21

## AVVOCATI


Italia Oggi Sette	06/09/10 P. 54	Le scuole legali aprono i battenti	Benedetta Pacelli	22
-------------------	----------------	------------------------------------	-------------------	----

## «Troppi avvocati» Davigo convince Alfano

di DARIO DI VICO

**A**lla fine l'applauso che gli imprenditori presenti a Cernobbio gli hanno tributato è stato inatteso e soprattutto lungo. Piercamillo Davigo, il dottor Sottile del pool di Mani Pulite, «la mente» che scriveva materialmente le rogatorie laddove Antonio Di Pietro era il braccio investigativo, oggi fa il consigliere di Cassazione a Roma dopo essere stato giudice di Corte d'appello a Milano.

CONTINUA A PAGINA 12



## La Giustizia Il confronto

**A Cernobbio**

Il ministro: servono nuovi riti di conciliazione

# «Eccesso di avvocati, troppe cause inutili» Davigo convince Alfano

*Il giudice: altri fondi? Non servono*

SEGUE DALLA PRIMA

Al workshop Ambrosetti si è presentato, come fanno i guru dell'economia, con sei tabelle-sei. Tema: le contraddizioni della giustizia in Italia. E i suoi numeri hanno fatto colpo sulla platea. Chi si aspettava un sanguinoso duello tra l'ex pubblico ministero che nei tempestosi anni go voleva «rivoltare l'Italia come un calzino» e il ministro del governo Berlusconi, Angelino Alfano, è rimasto deluso. Per qualche ora Villa d'Este, come per incanto, s'è trasformata nel laboratorio dell'Italia-che-vorremmo, un Paese dove i Davigo e gli Alfano, i Fassino e i Maroni, si confrontano pragmaticamente sulle soluzioni da dare agli annosi problemi della giustizia e della sicurezza. E magari alla fine scoprono che le cose che li vedono convergere sono decisamente superiori alle divergenze.

Il punto di partenza (comune) Davigo-Alfano è stato la valutazione di come nel Belpaese ci sia un'eccessiva domanda di intermediazione giudiziaria, non una bassa produttività dei magistrati. A farvi fronte ci sono 10 mila togati che nel loro lavoro di ogni giorno sono assediati da un esercito di oltre 200 mila avvocati. Anzi, una delle tabelle di Davigo certifica che per ogni giudice in carriera

in Francia operano 7,1 avvocati e in Gran Bretagna 3,2, da noi la cifra-monstre è di 26,4. «Per questo — ha chiosato il magistrato — proporrei modestamente di portare il corso di laurea in Giurisprudenza a sei anni. In più al primo anno metterei l'esame di analisi matematica, in modo che qualche matricola possa rivedere in tempo la sua scelta e iscriversi a Ingegneria».

Perché, a giudizio di Davigo, con meno avvocati e più ingegneri l'Italia sarebbe messa meglio.

Dalle cifre al racconto. «Un giovane magistrato fresco di assegnazione scopri di avere

800 processi pendenti. E si preoccupò. Passato qualche giorno ebbe modo di accertare che in realtà le cause sospese erano 15 mila e si rasserenò. Capi immediatamente che a quel punto il problema non era più suo». Poi per curiosità cercò di capire che tipologia di contenzioso fosse rimasto aperto e trovò, tra le altre, una causa di diffamazione intentata contro un incauto cittadino, reo di aver sostenuto che Enrico Toti non poteva trovarsi in prima linea. Essendo sfortunatamente privo di una gamba, Toti come avrebbe potuto esser destinato a un impiego così delicato? Da quel giorno il magistrato a chi si lamentava di aspettare il giudizio da sei mesi cominciò a rispondere così: «Mi sto occupando di Enrico Toti».

Contrariamente a quanto potessero preventivamente pensare gli ospiti di Ambrosetti, l'esposizione di Davigo non si è chiusa con la canonica richiesta di maggior investimenti pubblici. «Non c'è bisogno di nuovi fondi per la giustizia» ha scandito l'ex pm, facendo brillare gli occhi degli industriali presenti in sala sempre benevoli nei confronti di chi si propone di tagliare le spese. «Chiudiamo i tribunali con meno di dieci magistrati e autorizziamo un solo tribunale per ogni provincia» ha proposto il dottor Sottile, nella circostanza anche «economicamente corretto».

Accantonata 24 ore prima la querelle sul processo breve e visto il successo mietuto da Davigo, il ministro Alfano ha abilmente profuso ulteriori dosi di saggezza e pragmatismo. «Dobbiamo introdurre forme di conciliazione extragiudiziaria». I ricorsi contro la durata irragionevole dei processi crescono al ritmo del 40% e in un anno si finiscono per prescrivere 170 mila processi. Quasi 500 al giorno. Lotta dura, dunque, «contro i processi che pendono e che rendono». A chi? Agli avvocati, innanzitutto.

**Dario Di Vico**

## Le cifre

I numeri della magistratura in Italia e in Europa

Numero magistrati di carriera per 100 mila abitanti	Numero di avvocati per ogni giudice di carriera	Procedimenti civili e penali di primo grado definiti per ogni giudice	Numero sopravvenienze civili annue contenziose di primo grado per ogni giudice	Sopravvenienze penali annue (reati gravi) per ogni giudice																																															
<table border="1"> <tr><td>ITALIA</td><td>14,8</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>14,8</td></tr> <tr><td>Germania</td><td>30,7</td></tr> <tr><td>Uk</td><td>11,6</td></tr> </table> <p>Fonte: Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia, 2008</p>	ITALIA	14,8	Francia	14,8	Germania	30,7	Uk	11,6	<table border="1"> <tr><td>ITALIA</td><td>26,4</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>7,1</td></tr> <tr><td>Germania</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>Uk</td><td>3,2</td></tr> </table> <p>Fonte: Relazione Inaugurazione anno giudiziario 2010, Corte di Cassazione</p>	ITALIA	26,4	Francia	7,1	Germania	6,9	Uk	3,2	<table border="1"> <tr><th colspan="2">civili</th><th>penali</th></tr> <tr><td>ITALIA</td><td>411,33</td><td>181,09</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>215,67</td><td>87,06</td></tr> <tr><td>Germania</td><td>78,86</td><td>42,91</td></tr> <tr><td>Uk</td><td>n.d.</td><td>n.d.</td></tr> </table> <p>Fonte: Commissione Europea per l'efficienza della giustizia, 2008</p>	civili		penali	ITALIA	411,33	181,09	Francia	215,67	87,06	Germania	78,86	42,91	Uk	n.d.	n.d.	<table border="1"> <tr><td>ITALIA</td><td>438,06</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>224,15</td></tr> <tr><td>Germania</td><td>154,86</td></tr> <tr><td>Uk</td><td>n.d.</td></tr> </table> <p>Fonte: Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia, 2008</p>	ITALIA	438,06	Francia	224,15	Germania	154,86	Uk	n.d.	<table border="1"> <tr><td>ITALIA</td><td>190,71</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>80,92</td></tr> <tr><td>Germania</td><td>42,11</td></tr> <tr><td>Uk</td><td>103,94</td></tr> </table> <p>Fonte: Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia 2008</p>	ITALIA	190,71	Francia	80,92	Germania	42,11	Uk	103,94
ITALIA	14,8																																																		
Francia	14,8																																																		
Germania	30,7																																																		
Uk	11,6																																																		
ITALIA	26,4																																																		
Francia	7,1																																																		
Germania	6,9																																																		
Uk	3,2																																																		
civili		penali																																																	
ITALIA	411,33	181,09																																																	
Francia	215,67	87,06																																																	
Germania	78,86	42,91																																																	
Uk	n.d.	n.d.																																																	
ITALIA	438,06																																																		
Francia	224,15																																																		
Germania	154,86																																																		
Uk	n.d.																																																		
ITALIA	190,71																																																		
Francia	80,92																																																		
Germania	42,11																																																		
Uk	103,94																																																		

D'ARCO



**Relatori** Da sinistra il giudice Davigo (nel grafico i dati della sua relazione) e il ministro Alfano.

Paesaggio. Al via da giovedì lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di opere nelle aree vincolate

# Lavori leggeri senza relazione

Il professionista dovrà preparare soltanto una scheda molto articolata

PAGINA A CURA DI  
Mauro Cavicchini

Da giovedì nelle regioni a statuto ordinario diventerà operativo il regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche "semplificate", il Dpr 139/2010. Novità in cui sono riposte molte aspettative di snellimento e accelerazione delle procedure. In realtà, l'elemento vero di semplificazione è la riduzione del termine massimo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i 39 interventi di lieve entità indicati nell'allegato al Dpr: 60 giorni invece dei 105 delle autorizzazioni ordinarie (120 in caso di conferenza di servizi).

A questa prima semplificazione se ne aggiunge una seconda, egualmente interessante: l'autorizzazione snella è immediatamente efficace, mentre quella ordinaria lo diventa 30 giorni dopo il rilascio.

Anche le nuove procedure qualificano il parere della soprintendenza - che è necessario richiedere per tutti gli interventi in aree vincolate, indipendentemente dal fatto che siano o no di "lieve entità" - come vincolante ma non obbligatorio. Ovvero, una volta che il soprintendente si pronuncia, l'amministrazione comunale (o comunque quella competente in materia paesaggistica) deve emanare un provvedimento finale conforme a quanto affermato dalla soprintendenza; se, però, il parere non viene espresso, l'amministrazione è libera di concludere il procedimento. Anzi, l'amministrazione deve concludere il procedimento senza aspettare il parere della soprintendenza.

Senza dubbio, i ritardi ci saranno egualmente, perché le norme sulla durata dei procedimenti sono come gli orari dei treni e non bastano da sole a garantire il rispetto dei tempi. A meno che non si agisca anche sull'organizzazione degli uffici e sull'atteggiamento culturale nei confronti del paesaggio. In questo senso, il regolamento di semplificazione non offre rimedi molto veloci ed efficaci, perché si limita a richiamare la legge 241/1990, la quale, contro il silenzio delle ammini-

strazioni, prevede il ricorso alla giustizia amministrativa e il risarcimento del danno.

Si può, poi, dubitare che i professionisti considereranno un apprezzabile alleggerimento del proprio lavoro l'obbligo (perché tale diventa) di allegare alla domanda di autorizzazione la "scheda" cosiddetta semplificata richiamata dal Dpr 139 e già contenuta nel Dpcm 12 dicembre 2005. È vero che la scheda, correttamente compilata in tutte le parti, sostituisce la relazione paesaggistica, ma è anche vero che essa richiede un insieme di dati e valutazioni che presuppongono una "consapevolezza" paesaggistica allo stato dei fatti notevole.

La scheda, inoltre, non solleva i professionisti dall'obbligo di presentare, a corredo della domanda, la documentazione

fotografica e, naturalmente, il progetto. Più precisamente, un progetto che deve essere "paesaggistico", cioè attento all'inserimento delle opere nel contesto e che rappresenti in particolare, come dice la scheda stessa, «dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera», ovvero gli elementi essenziali per la valutazione di compatibilità.

La semplificazione prevede inoltre (in contraddizione con l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio) che la domanda di autorizzazione semplificata sia accompagnata obbligatoriamente dall'attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Sul punto, il regolamento - antecedente alla legge 122/2010 che ha introdotto la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) - distingue però gli interventi soggetti a denuncia di inizio dell'attività, per i quali la conformità è asseverata dal professionista, da quelli soggetti a permesso di costruire, per i quali la conformità è verificata d'ufficio dal comune o, se l'amministrazione competente in materia paesaggistica è diversa dal comune, è dichiarata da un'apposita attestazione del comune da acquisire e allegare alla domanda.

Il meccanismo è farraginoso, ma forse l'introduzione della Scia in luogo della Dia lo ha inconsapevolmente semplificato, rendendo sufficiente, in tutti i casi, l'asseverazione del professionista. D'altra parte, una lettura che escludesse l'utilizzo della Scia per i soli profili edilizi in presenza di vincoli paesaggistici (e fermo restando che la Scia non può sostituire l'autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata, e non può produrre effetti fino al rilascio dell'autorizzazione ordinaria) sarebbe in stridente collisione con le esigenze di semplificazione, perché, senza alcun motivo, ricondurrebbe al permesso di costruire tutti gli interventi da realizzare negli ambiti vincolati.

## Tutto in 60 giorni


### L'istruttoria

■ L'amministrazione competente in materia paesaggistica (sia essa regione, provincia, comune, parco, comunità montana) deve verificare la completezza documentale; valutare la compatibilità paesaggistica del progetto; acquisire il parere della commissione per il paesaggio (a meno che la legge regionale non disponga diversamente); formulare una proposta di provvedimento da inviare alla soprintendenza

### I tempi

■ L'istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni, (che si possono chiedere una volta soltanto). Pervenuto il parere della soprintendenza o decorso senza ricorso il termine di 25 giorni, l'amministrazione ha cinque giorni per rilasciare l'autorizzazione. A quel punto, i lavori possono iniziare

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## A confronto



⊙ Presentazione della domanda

⊙ Istruttoria:  
- esame completezza  
- valutazione paesaggistica  
- parere Commissione per il paesaggio

⊙ Invio alla soprintendenza  
(entro 40 giorni)

⊙ Parere della soprintendenza  
(entro 45 giorni)

⊙ Nel caso il parere pervenga,  
l'amministrazione competente  
conclude il procedimento  
entro 20 giorni

⊙ Nel caso il parere non pervenga,  
è possibile convocare una conferenza  
di servizi (15 giorni)

⊙ In ogni caso, decorsi 60 giorni  
dall'invio alla soprintendenza,  
l'amministrazione competente  
conclude il procedimento

⊙ Termine: 105 (120) giorni

⊙ L'autorizzazione diventa  
efficace 30 giorni dopo il rilascio

⊙ Termine per inizio lavori: 135  
(155) giorni



⊙ Presentazione della domanda

⊙ Istruttoria:  
- esame completezza  
- valutazione conformità  
urbanistico-edilizia  
- valutazione paesaggistica  
- parere Commissione per il paesaggio  
(se previsto dalla legge regionale)

⊙ Proposta di provvedimento

⊙ Invio alla soprintendenza  
(entro 30 giorni)

⊙ Parere della soprintendenza  
(entro 25 giorni)

⊙ Nel caso pervenga il parere  
favorevole, l'amministrazione  
competente conclude il procedimento  
entro 5 giorni

⊙ Nel caso il parere sia sfavorevole,  
la soprintendenza emana  
il preavviso di diniego

⊙ In ogni caso, decorsi 25 giorni  
dall'invio alla soprintendenza senza  
risposta, l'amministrazione competente  
conclude il procedimento entro 5 giorni

⊙ Termine complessivo: 60 giorni

⊙ L'autorizzazione è immediatamente  
efficace

⊙ Termine per inizio lavori: 60 giorni

I progetti. Nel segno della lieve entità

## Lista di interventi complicata dalle eccezioni

L'autorizzazione paesaggistica semplificata scatta solo se l'intervento rientra tra i 39 contenuti nell'elenco allegato al Dpr 139/2010. Si tratta di interventi disparati: piccoli ampliamenti; demolizioni e ricostruzioni a parità di volume e di sagoma; opere riguardanti i prospetti e le coperture degli edifici; realizzazione o modifica di box pertinenziali; opere riguardanti le aree pertinenziali; installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici.

Non basta, però, scorrere l'elenco, perché in diversi casi sono indicate condizioni di cui è necessario tenere conto. La domanda di autorizzazione paesaggistica per un intervento che, pur compreso nell'elenco, non rispetta le condizioni previste, costringe, infatti, l'amministrazione a "passare" alla procedura ordinaria e a chiedere di integrare la documentazione.

Per moltissimi interventi elencati l'iter semplificato è escluso quando la tutela paesaggistica deriva da un provvedimento di vincolo specifico e puntuale, e non da un vincolo soltanto "tipologico" (si tratta di quelli previsti dalla legge Galasso del 1985, poi riconfermati dall'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio: sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, boschi e foreste, parchi regionali e statali, monti sopra una determinata altezza, ecc).

Per gli interventi di ampliamento, l'iter semplificato è inoltre escluso nei centri storici: zone A o equivalenti.

Per gran parte degli interventi, inoltre, l'autorizzazione semplificata è ammessa soltanto al di sotto di soglie prefissate: gli ampliamenti fino al 10% della volumetria originaria e al di sotto di 100 metri cubi (e non gli ampliamenti successivi); le autorimesse al di sotto di 50 metri cubi (ma non le successive modifiche); le tettoie, i porticati, i chioschi e i manufatti simili aperti su più lati al di sotto di 30 metri quadrati; i manufatti accessori e i volumi tecnici al di sotto di 10 metri cubi; gli accessi pedonali e carrabili con larghezza non su-

periore a 4 metri; i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari con superficie inferiore a 18 metri quadri; le parabole satellitari condominiali e gli impianti centralizzati di condizionamento con superficie non superiore a un metro quadro e volume non superiore a un metro cubo (nessuna limitazione, invece, per gli analoghi impianti singoli); i pannelli solari, termici e fotovoltaici al di sotto di 25 metri quadri; i ricoveri per attrezzi agricoli al di sotto di 10 metri quadri.

Infine, per qualche intervento l'iter semplificato è ammesso soltanto in presenza di determinate destinazioni d'uso: ad esempio, le tende solari per le attività commerciali e i pubblici

### LE CONDIZIONI


Realizzazioni ammesse solo al di sotto di soglie prefissate o di determinate destinazioni d'uso

esercizi, non per la residenza.

Non è facile capire se un'unica domanda di autorizzazione semplificata possa essere presentata anche per realizzare contemporaneamente due o più interventi dell'elenco. Il regolamento non dice nulla al proposito, ma è evidente che un'eventuale richiesta dell'amministrazione competente di presentare più domande semplificate o, addirittura, una domanda ordinaria costituirebbe un aggravamento dei procedimenti non previsto dalle norme. In ogni caso, anche per un'unica domanda semplificata riferita a più interventi, la compatibilità paesaggistica viene valutata e riguarderà, ovviamente, l'insieme degli interventi.

È auspicabile che l'esperienza porti in breve tempo, con la procedura indicata dal Dpr 139, a modificare l'elenco dell'allegato, togliendo di mezzo quelle restrizioni e condizioni di cui è assai difficile comprendere la logica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dal 10 settembre operative le disposizioni di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche

# Piccola edilizia in preferenziale

## Richiesti meno documenti e passaggi amministrativi ridotti

DI VINCENZO DRAGANI

**L**istanza corredata da semplice dichiarazione di conformità, procedimento amministrativo contenuto nei 60 giorni, efficacia immediata dell'autorizzazione rilasciata. Dal 10 settembre 2010, in virtù del nuovo dpr 9 luglio 2010, n. 139, l'autorizzazione per effettuare interventi di «lieve entità» su beni paesaggistici potrà essere ottenuta in via semplificata. In base al provvedimento, emanato in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio») e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 2010 (n. 199) l'iter autorizzatorio soft riguarderà determinati interventi (39, in particolare, si veda *ItaliaOggi* del 31 agosto 2010) incidenti su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, e ciò anche se comportanti una alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

**Quali interventi.** Gli interventi che godranno della procedura semplificata saranno quelli compresi nelle trentanove categorie indicate dagli allegati al nuovo decreto presidenziale 139/2010, e coincidenti in sostanza con i seguenti progetti: incrementi contenuti del volume degli edifici; demolizione/ricostruzione con il rispetto di spazi preesistenti; interventi su prospetti e coperture; adeguamenti a norme antisismiche ed energetiche; realizzazione di piccole opere pertinenziali; taglio di vegetazione; impianti tecnologici esterni per uso domestico; impianti tecnici ester-

ni al servizio di edifici produttivi; strutture temporanee per manifestazioni, concerti, eventi sportivi; deposito temporaneo di materiali a cielo libero per attività produttive; strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero.

**La domanda.** L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata (ove possibile, per via telematica) all'Ente competente da un tecnico professionista attraverso una scheda-tipo corredata unicamente da una relazione

paesaggistica «semplificata», relazione che dovrà in sostanza semplicemente attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio (il citato dlgs 42/2004) e a quella urbanistica.

**Il procedimento amministrativo.** L'iter amministrativo dovrà concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. L'ufficio competente al rilascio della autorizzazione (regione o provincia/comune delegato) dovrà entro tale termine effettuare una verifica preliminare di compati-

bilità del progetto presentato alla disciplina paesaggistica e urbanistica. In caso positivo dovrà approfondire poi, con apposito screening, il tipo di istruttoria necessaria (se ordinaria o semplificata). In caso di ammissibilità (si veda altro servizio nella pagina seguente) alla procedura semplificata, lo stesso Ufficio dovrà infine effettuare, coinvolgendo la Sovrintendenza per un parere (non vincolante quando l'area interessata sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso), la valutazione e concedere, in caso di esito positivo, una autorizzazione dall'efficacia immediata.

— © Riproduzione riservata —

**Le novità dal 10 settembre 2010**

<b>Quali interventi</b>	✓ Interventi di «lieve entità» su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico previsti dalle 39 categorie allegati al dpr 139/2010
 <b>Quali semplificazioni</b>	✓ Autorizzazione per gli interventi ottenibile dietro domanda corredata da semplice dichiarazione di conformità alla disciplina paesaggistica
	✓ Procedimento amministrativo contenuto nei 60 giorni
	✓ Efficacia immediata dell'autorizzazione pubblica rilasciata



## Professionisti incastrati tra maggiori responsabilità

La semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica incastra il professionista: è il progettista che deve prendersi la responsabilità di attestare che il progetto rispetti i canoni di legge. In sostanza i benefici in termini di accelerazione dell'istruttoria da parte della pubblica amministrazione si pagano con la responsabilità del professionista. L'istanza di autorizzazione paesaggistica, infatti, è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato. Il tecnico deve indicare le fonti normative o provvedimenti della disciplina paesaggistica, deve descrivere lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, e, soprattutto, deve attestare la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, oppure deve documentare la compatibilità con i valori paesaggistici, indicando le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

E non basta. Nella relazione il tecnico abilitato deve anche attestare la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Ancora: se l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza deve essere corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; ma in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, la relazione deve essere corredata dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del T.u. edilizia e le asseverazioni di conformità dell'intervento sono sempre a firma del progettista.

In sostanza la semplificazione del procedimento si basa sulle attestazioni e dichiarazioni di regolarità del progetto: così si mette in campo una responsabilità diretta del professionista, chiamato a districarsi nel ginepraio della normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica nazionale e locale.

Una responsabilità che può sfociare nel penale a fronte di dichiarazioni inveritiere. La responsabilità può anche registrarsi sul piano disciplinare con un controllo da parte degli ordini professionali nel caso di attività svolta con imperizia o negligenza. Un altro fronte di responsabilità è quello civile che vede contrapposti professionista e cliente.

*Antonio Ciccia*



# Al soprintendente solo pratiche filtrate

Pagina a cura  
di ANTONIO CICCIA

**D**al soprintendente vanno solo le pratiche con prognosi favorevole. Le altre sono bloccate prima dall'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione (per esempio il comune delegato).

L'iter per le autorizzazioni paesaggistiche degli interventi di lieve entità, disciplinato dal dpr 9 luglio 2010, n. 139 (regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), vede termini serrati ed eliminazione di tempi morti e passaggi inutili. Ecco come si articola il procedimento dalla presentazione dell'istanza all'esito conclusivo.

Ricevuta la domanda si deve verificare preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica o se, al contrario, sia assoggettato al regime ordinario (articolo 146 del Codice sull'ambiente). Nel primo caso, all'interessato viene comunicato che non occorre nulla e il procedimento finisce. Nel secondo caso vengono richieste le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria.

Se, invece, si applica il procedimento semplificato, l'ente competente al rilascio della autorizzazione comunica subito l'avvio del procedimento (articolo 7 legge 241/1990). La stessa comunicazione è la sede (unica) per la richiesta di documenti e chiarimenti indispensabili, da far pervenire in via telematica entro il termine di quindici giorni: si tratta di richiesta di integrazioni per l'istruttoria della pratica. Ai fini del computo del termine massimo di conclusione del procedimento (60 giorni) il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa (i 15 giorni non si contano). Se la documentazione non arriva nei 15 giorni, l'amministrazione conclude comunque il procedimento e c'è, quindi, il rischio di un diniego per carenza documentale.

Cominciano a questo punto le verifiche preliminari edilizie e paesaggistiche. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda la p.a. deve verificare preliminarmente, se ne ha la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Il comune che agisce in subdelega è competente a tale verifica preliminare. Nel caso in cui l'ente che istruisce la pratica non sia competente, questo, nei trenta giorni, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. Quindi all'atto della domanda si deve corredare la documentazione con queste attestazioni o asseverazioni. Ovviamente se si registra una irregolarità edilizia o urbanistica, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica. Se, invece, si supera la verifica di conformità urbanistica ed edilizia si passa alla valutazione della conformità paesaggistica. Se la valutazione paesaggistica è negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato il preavviso di diniego (articolo 10-bis della legge 241/1990): nel termine di dieci giorni, l'interessato può presentare eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del

procedimento. A questo punto o si accolgono le osservazioni e il procedimento prosegue oppure le controdeduzioni non sono accolte e viene adottato atto di rigetto motivato.

Nel caso di rigetto della domanda l'interessato, può rivolgersi al soprintendente entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto e presentare una istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Il soprintendente riceve le eventuali relazioni della p.a., entro trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico o la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione.

Non ci vuole necessariamente un assenso del soprintendente, invece, in caso di valutazione positiva della conformità o della compatibilità paesaggistica dell'intervento: è vero che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione deve provvedere immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Tuttavia o il soprintendente fa pervenire il suo parere vincolante oppure non si pronuncia. Se il soprintendente rimane inerte l'amministrazione competente deve andare avanti lo stesso e rilasciare l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi (come sarebbe previsto, invece, dall'articolo 146, comma 9, del codice sull'ambiente).



L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole (se formulato) entro cinque giorni successivi alla ricezione del parere. Inoltre se ne ha la competenza, l'amministrazione rilascia contestualmente

anche il permesso di costruire e comunque il titolo legittimante l'edificazione.

Non c'è bisogno di motivare l'autorizzazione se non con un rinvio al parere della soprintendenza, che va allegato. Se il soprintendente valuta negativamente la proposta ricevuta dall'amministrazione, allora, adotterà, entro venticinque giorni un provvedimento di rigetto dell'istanza, rispettando la procedura del preavviso di rigetto (articolo 10-bis della legge 241/1990). Nel provvedimento il soprintendente deve essere analitico ed esporre puntualmente i motivi di rigetto.

Nei casi in cui la legge prevede che il soprintendente si limiti a fornire un parere obbligatorio e non vincolante, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo. Il regolamento si preoccupa dell'ipotesi in cui si verificano ritardi e lungaggini. Decorso il termine di 60 giorni senza comunicazione della decisione conclusiva, l'interessato può rivolgersi al Tar (si veda servizio nella pagina precedente). L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni. Nel procedimento semplificato non è obbligatorio il parere delle commissioni locali per il paesaggio, a meno che non sia diversamente previsto dalla legislazione regionale (fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di 60 giorni).

— Riproduzione riservata —



## Edilizia. Operativa da ottobre la legge regionale

# In Calabria il piano casa va in tandem con la Scia

Maria Chiara Voci

Il semaforo verde per chi vuole ingrandire o ricostruire un immobile, con un bonus di cubatura, in Calabria scatterà a metà ottobre, non appena saranno scaduti i 60 giorni concessi ai comuni per limitare l'applicazione delle misure straordinarie sul proprio territorio. La legge regionale n. 21/2010, approvata il 4 di agosto dal consiglio per recepire l'intesa Stato-regioni sul piano casa, è stata pubblicata sul supplemento straordinario n. 1 al Bur n. 15 del 16 agosto scorso, ed è entrata in vigore, con procedura di urgenza, il giorno successivo alla data di uscita del Bur.

Per i prossimi due anni sarà così consentito mettere mano, in deroga alle norme fissate dai piani regolatori, al patrimonio edilizio esistente. Una possibilità che, in Calabria, riguarda i soli immobili a prevalente uso abitativo (almeno al 70%), ma che potrà essere applicata non solo alle case mono o bifamiliari e alle villette a schiera, ma anche ai condomini. A patto, naturalmente, che l'intervento riguardi l'intero fabbricato e non i singoli alloggi.

Per quanto riguarda gli ampliamenti, la legge (che sulle percentuali segue fedelmente le linee guida nazionali) prevede incrementi in deroga ai Prg, fino al 20% della superficie lorda esistente. Gli aumenti sono permessi per i fabbricati fino a mille metri cubi e per un massimo di 200 metri cubi. Le demolizioni e ricostruzioni sono, invece, consentite nell'area originaria dell'edificio, con un premio di volumetria fino al 35 per cento. Per usufruire delle agevolazioni, è necessario certificare il rispetto delle norme sulle prestazioni energetiche, l'abbattimento delle barriere architettoniche, le costruzioni in

zona sismica e l'installazione di impianti. Nell'esame di commissione, è stato inoltre inserito l'obbligo di uniformare, per gli ampliamenti, l'incremento volumetrico alle caratteristiche architettoniche dell'immobile preesistente.

Per dare il via ai lavori, basterà presentare in comune la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività o, in alternativa, la domanda di permesso di costruire. La Calabria è la prima regione a inserire, in una norma regionale, il riferimento esplicito al nuovo strumento, introdotto a livello nazionale con la manovra economica d'estate. Tutti gli interventi potranno essere realizzati solo da imprese in possesso dei requisiti di legge e in re-

gola con il Durb, cioè con il versamento dei contributi.

C'è poi la lista delle esclusioni: gli interventi straordinari non potranno, infatti, essere utilizzati in caso di edifici abusivi, immobili storici, con vincolo di inedificabilità o ubicati in zone a rischio idrogeologico. Non si potrà inoltre intervenire con incrementi di volumetria sugli edifici incompiuti, una realtà che costella il territorio dalla Calabria, a meno che non si intenda completare una volta per sempre l'immobile. È consentito utilizzare il bonus per le sostituzioni anche su fabbricati in corso di riedificazione, non ancora ultimati: la legge specifica anche che le demolizioni e ricostruzioni con premio non dovranno dare origine a nuovi scheletri di case e l'agibilità sarà certificata solo se, insieme alla documentazione di chiusura lavori, sarà depositato l'archivio fotografico dell'opera. Potranno, infine, rientrare nel piano casa gli immobili che contengono unità abitative e sono stati condonati, a patto che la sanatoria sia già stata ottenuta prima della presentazione della Scia: la volumetria sanata sarà utile ai fini dei computi per le sostituzioni.

Aldilà delle misure che ricalcano l'intesa nazionale, il piano casa della Calabria prevede la possibilità di intervenire su seminterrati e sottotetti: se le coperture contengono amianto dovranno essere sostituite. Per favorire il rinnovamento urbano, i comuni potranno, infine, individuare edifici anche non residenziali, ma che deturpano il paesaggio, da demolire e ricollocare altrove. Il bonus di cubatura è del 30%, elevabile di un ulteriore 5% in caso di raggiungimento di autosufficienza energetica.


ORIPRODUZIONE RISERVATA

## SULLE GUIDE



### Debutta la Scia, i dubbi di Comuni e operatori

La Scia in edilizia. Viaggio tra le incertezze e i dubbi di operatori ed enti locali sulla nuova segnalazione certificata di inizio attività, entrata in vigore dal 31 luglio scorso. Gli uffici comunali di Roma e Venezia la rifiutano e chiedono ancora la Dia. No anche dalle Regioni a statuto autonomo. Grandi incertezze anche a Torino, Genova e Perugia.



**Cassazione.** I committenti avevano chiesto al professionista di inserire una superficie di proprietà comunale

# Non serve l'opera per il compenso

Al progettista spetta comunque la retribuzione per l'edificio non realizzabile

**Stefano Rossi**

**Compenso al progettista anche se è stata richiesta un'opera irrealizzabile.** È quanto emerge dalla sentenza n. 18747/10 della Cassazione.

La vicenda vede coinvolto un ingegnere e i propri clienti per il mancato compenso, dovuto per la realizzazione di due distinte progettazioni riguardanti un immobile da edificare. Ottenuto dal tribunale il decreto ingiuntivo, i clienti si opponevano dichiarando di non essere tenuti al pagamento della parcella poiché non erano riusciti a farsi rilasciare il permesso di costruire a causa dei gravi errori commessi dal professionista. In particolare - secondo i ricorrenti - l'ingegnere avrebbe incluso nell'elaborato, superfici di proprietà comunale rendendo di fatto irrealizzabile l'edificazione delle palazzine.

Il giudice accogliendo l'opposizione revoca il decreto ingiuntivo. A questo punto, il professionista ricorre in Corte d'appello, secondo la quale l'aver ricompreso nel progetto un'area di proprietà comunale non cancella l'obbligo dei committenti di corrispondere l'onorario per il lavoro svolto, «considerando che tale difetto era da loro conosciuto ed anzi era il frutto della loro volontà, avendo l'ingegnere riportato fedelmente le indicazioni ricevute».

Così, i clienti ricorrono in Cassazione sostenendo che l'accordo raggiunto tra le parti, riguardava la progettazione di un'opera professionale in violazione della normativa urbanistica, perciò il contratto stipulato era mosso da un motivo illecito. Pertanto, il contratto era da ritenersi nullo e nessun compenso era dovuto al professionista.

La Suprema corte rigetta il ricorso stabilendo che se i committenti, nella loro autonomia

contrattuale, chiedono espressamente di inserire nel progetto un'opera irrealizzabile, questo non configura responsabilità del professionista e quindi non si può mettere in discussione il diritto al pagamento dell'onorario. Punto di partenza, nella lettura della Corte, è valutare se l'asserita irrealizzabilità dell'opera possa essere fonte di responsabilità del progettista riguardo all'adempimento agli obblighi professionali derivanti dalla legge o dagli accordi contrattuali. A tal proposito i giudici, richiamando i precedenti (Cassazione 22487/2004, 22129/2008), affermano che, in tema di responsabilità professionale, l'irrealizzabilità di un progetto, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista nella formazione dell'elaborato che lo rendono inidoneo ad essere attuato, costituisce inadempimento dell'incarico che abilita il committente a rifiutare il compenso.

Tuttavia, nel caso affrontato, furono proprio i committenti a richiedere all'ingegnere l'inserimento della superficie di proprietà comunale. In sostanza - conclude il provvedimento - nessun inadempimento è imputabile al professionista poiché ha fornito un elaborato secondo le specifiche richieste dei clienti. Una lettura che si pone come eccezione alla regola enunciata dalle Sezioni unite della Cassazione che con sentenza 15781/2005 hanno affermato che l'ingegnere o architetto progettista è tenuto a redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**.com**

[www.ilssole24ore.com/  
norme/documenti](http://www.ilssole24ore.com/norme/documenti)  
Il testo della sentenza



## Le motivazioni

### ■ Cassazione, sezione II civile, sentenza 18747/10

Sotto un primo profilo si osserva che la sentenza impugnata ha affermato che dalla Ctu espletata nel giudizio di primo grado era emerso che il progetto presentava una cubatura lievemente superiore a quella prevista, ma che tale difetto dell'elaborato, ove rilevato in sede di approvazione, sarebbe stato facilmente emendabile, cosicché l'inconveniente non comportava

assolutamente l'inutilizzabilità del progetto stesso (...). Quanto poi all'asserito omesso esame del vizio progettuale relativo alla inosservanza delle distanze legali, si rileva che si tratta di una questione implicante un accertamento di fatto non esaminata nella sentenza impugnata; pertanto i ricorrenti avevano l'onere (in realtà non assolto), al fine di evitare una

statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avessero fatto, per dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (...) La Corte territoriale ha

rilevato che, a prescindere dalla assenza di qualsiasi prova in ordine all'esistenza ed alla entità dei danni, le pregresse considerazioni relative al fatto che il primo progetto era stato frutto di una precisa scelta dei committenti e che il secondo progetto non presentava alcun profilo di inutilizzabilità escludevano ogni credibilità alla pretesa risarcitoria degli appellati incidentali.

AL WORKSHOP AMBROSETTI PRESENTATA LA RICERCA SULL'ENERGIA COMMISSIONATA DALL'ENEL E DAI FRANCESI DI EDF

## “Con il nucleare 11 miliardi di risparmi”

Conti: dall'investimento nelle centrali ci attendiamo un ritorno tra il 10 e il 15%

**FRANCESCO SPINI**  
INVIATO A CERNOBBIO

Una ricerca sul nucleare commissionata da Enel ed EDF ha il sapore del vino presentato dall'oste: è, per definizione, ottimo. Un modo come un'altro per andare in pressing, su un progetto sempre in bilico come quello dell'atomo, in una giornata propizia per affrontare il tema. L'assist, dal Workshop Ambrosetti, giunge nientemeno che dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti: «Siamo debolini sul pil? Noi competiamo con paesi che hanno tutti il nucleare, noi abbiamo il costo dell'energia». Il rilancio dell'atomo resta, per il ministro, essenziale, «voglio vedere chi ha il coraggio di dire di no del tutto...».

Enel non si lascia dunque sfuggire l'occasione e, attraverso la ricerca commissionata agli ospiti (la The European House-Ambrosetti), riporta le cifre di un'Italia che da Cenerentola energetica d'Europa, dovesse risvegliarsi domattina col 25% della produzione affidata all'atomo, il 27% alle rinnovabili e il 48% alle fonti fossili come gas e carbone. L'impatto annuo complessivo sull'economia italiana, stima lo studio, sarebbe compreso tra i 4,5 e gli 11 miliardi di euro. Un calcolo ottenuto incrociando il risparmio sui costi di produzione (tra 1,7 e 2,4 miliardi l'anno a seconda di quali fonti di produzione il nucleare dovesse andare a sostituire) e gli effetti diretti, indiretti e indotti.

Fatih Birol, capo economista dell'Agenzia Internazionale per l'Energia - componente di un comitato guida curiosamente eterogeneo, in cui trovano posto un deputato (Pdl) come Maurizio Lupi e un manager cinematografico, come il presidente della Medusa Carlo

Rossella - spiega che per l'industria italiana le commesse derivanti dal ritorno al nucleare sarebbero pari, per ciascuna centrale, «a 2-3 miliardi di euro, con la creazione di oltre 10 mila posti di lavoro», oltre all'impatto «praticamente nullo» dal punto di vista ambientale in termini di produzione di anidride carbonica. Gli svantaggi? Quei «4-5 miliardi di euro di costi iniziali di investimento» per una centrale da 1700 Megawatt di capacità. Anche se, aggiunge Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel, «i ritorni sono assicurati dalle tariffe senza che ci sia bisogno di aumentarle». Dall'investimento nelle centrali (che hanno una vita media di sessant'anni) si attende un ritorno «tra il 10 e il 15%», che si confronta con «l'8-9% delle rinnovabili che, con gli incentivi, possono assicurare anche fino al 20-30%». Se il

costo complessivo di produzione (una parte della bolletta) di un Megawattora con una centrale a ciclo combinato a gas è di 70-80 euro, con le centrali nucleari si abbatta a 50-60 euro.

Le bollette caleranno? Conti dice che sì, a regime, è possibile «una riduzione del 20% e asse-

### Secondo lo studio


verranno creati

10 mila posti di lavoro

per ciascun sito

starsi sui livelli della Germania, che presenta costi vicini alla media europea». Il responsabile «green economy» del Pd, Ermete Realacci, grida alla menzogna: «È un'enorme frodola: senza un forte sostegno pubblico l'attuale nucleare non è competitivo e i costi ricadrebbero sulle

tasche degli italiani». Conti ora ha fretta di vedere il progetto (8 centrali, di cui 4 a guida Enel-Edf, con investimenti complessivi per 40 miliardi di euro) fare passi in avanti, «bisogna che il governo - dice - completi la normativa entro l'anno», affinché la nuova generazione nucleare parta entro il 2020 per raggiungere nel 2030 il 25% della generazione totale. Il top manager di Enel dice che «c'è spazio anche per altri operatori e grandi clienti energivori che vogliono investire con noi per avere energia a prezzo di costo». Umberto Quadrino coglie l'occasione per dire che la sua Edison ci sarà: «Ci consideriamo già partner - dice l'ad di Foro Buonaparte - e, se il progetto parte, sicuramente Edison ci sarà con una quota del 20%», che si traduce in un impegno complessivo da circa 4 miliardi di euro.




## I numeri chiave

\* Primo posto al mondo

NUCLEARE, LA SITUAZIONE ITALIANA SECONDO LA RICERCA REALIZZATA DA THE EUROPEAN HOUSE-AMBROSETTI E PRESENTATA IERI AL WORKSHOP DI CERNOBBIO

### LE FONTI ENERGETICHE



### I VANTAGGI DEL NUCLEARE



In 10 anni (2020-2030) con il 25% di nucleare nel mix di generazione elettrico

- Risparmi **4,5-11** mld euro l'anno
- Emissioni CO<sup>2</sup> **236-381** mln tonnellate
- Costi di generazione **43-69** mld
- Posti di lavoro **10.450** /unità nucleare

### IL CALENDARIO

- entro 2013** Via alla costruzione di **8** centrali da 1.600 MW
- 2020** Messa in esercizio dei primi impianti
- 2030** Produzione da nucleare del **25%** di energia elettrica

### BOLLETTE ELETTRICHE ITALIA

**+25-35%**

del costo medio degli altri Paesi dell'Unione Europea



Bisogna che il governo completi la normativa entro l'anno per rispettare i tempi del progetto

**Fulvio Conti**  
amministratore delegato del gruppo Enel



# 20%

## la quota di Edison

È la quota che vuole avere nel nucleare italiano Umberto Quadrino, ad di Edison che ieri ha detto: «Ci consideriamo già partner»

# 8

## gli impianti nel Paese

Le centrali nucleari prevedono un investimento di 40 miliardi. Quattro saranno dell'Enel-Edf

# Il nucleare promette prezzi più bassi e tagli alle emissioni

## Una ricerca Enel-Edf e Ambrosetti fa i conti sui potenziali vantaggi

Federico Rendina

Prezzi dell'elettricità europei, e quindi più bassi del 25-30%. Con un contemporaneo taglio di almeno il 20% alle emissioni medie di anidride carbonica delle nostre centrali elettriche, che ci aiuterà non poco a rispettare i vincoli internazionali del patto di Kyoto. Il tutto con una bella iniezione di posti di lavoro: almeno 10mila. Ecco il ritorno italiano all'energia nucleare, nuovo Eldorado non solo per le nostre martoriolate bollette elettriche, ma anche per l'intera economia italiana. Parola di Enel e Edf, alleate per dare corpo e sostanza al piano del governo Berlusconi per il nostro ritorno all'atomo elettrico. Via dunque alla mobilitazione di fior di economisti e scienziati per certificare la bontà dell'operazione sotto tutti i punti di vista: economico, ambientale, sociale.

Grandi promesse quelle formulate nella ricerca "Il nucleare per l'economia, l'ambiente e lo sviluppo" commissionata al The European House-Ambrosetti e presentata ieri nella giornata conclusiva del forum di Villa d'Este. Che però contiene anche un monito: la tecnologia nucleare è materia complicata e impegnativa. Ha bisogno di un quadro di regole complesse. Che nostro governo ha ben imbastito. Ma che scontano qualche pericoloso ritardo in atti applicativi nevralgici (la stessa Agenzia per la sicurezza nucleare è ancora lontana dalla sua operatività) per dare certezze agli investitori e la necessaria dose di fiducia ai cittadini

sulla corretta confezione del piano di battaglia.

Ottima sfida, garantiscono comunque gli esperti che hanno messo faccia e reputazione nella ricerca. Il ritorno al nucleare - argomentano - può regalare all'Italia corposi benefici su almeno quattro versanti. Il primo: costi di generazione elettrica più bassi e stabili nel tempo. Il secondo: un ambiente più pulito grazie al significativo taglio della Co<sub>2</sub> in un settore che ora contribuisce in maniera massiccia alle emissioni inquinanti. E anche questo garantisce vantaggi economici importanti visto che le quote aggiuntive di anidride carbonica vanno compensate con l'acquisto a caro prezzo di diritti di emissione.


Terzo punto: le ricadute economiche e occupazionali degli investimenti per costruire impianti. Quarto punto: la sicurezza del sistema energetico nazionale che sarà garantita dall'affidabilità ormai assoluta - giurano gli estensori della ricerca - delle centrali nucleari, e da una diversificazione delle fonti di approvvigionamento davvero indispensabile per il paese che più al mondo importa energia e che dipende dall'estero per l'86% del fabbisogno primario affidandosi per tre quarti (un record anche qui) ai combustibili fossili.

Ad ognuno di questi punti la ricerca dedica corpose argomentazioni analitiche. I vantaggi economici e ambientali? Una quota del 25% di nucleare nel mix italiano di generazione (l'obiettivo tracciato dal governo Berlusconi e che il consor-

zio Enel-Edf vorrebbe coprire per metà con quattro centrali da 13mila megawatt totali con un investimento vicino a 20 miliardi di euro) potrebbe garantirci tra 2020 e il 2030 minori emissioni per 400 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> e minori costi di generazione per 70 miliardi di euro. Questo se il programma nucleare verrà accelerato al massimo, consentendoci di correggere non poco gli altri due scenari simulati dagli analisti: quello tendenziale, che a fronte di una nuova vivace crescita dei consumi elettrici senza interventi potrebbe far crescere le emissioni di un ulteriore 40%, è quello che simula invece la saturazione di tutte le nostre potenzialità delle energie rinnovabili, che a fronte di una stabilizzazione (e non di un taglio) delle emissioni complessive e con un aumento dei consumi farebbe però schizzare in su di un ulteriore 20% il costo della nostra elettricità.

I vantaggi economici complessivi per il sistema Italia? Almeno il 65% del business nella costruzione delle centrali potrebbe essere assegnato ad aziende nazionali, che ne potrebbero fare un trampolino anche per il nucleare mondiale, che solo per i reattori già pianificati vale tre 400 e i 500 miliardi di euro. I benefici all'occupazione? Ognuno degli otto reattori Epr necessari a farci raggiungere il 25% di energia nucleare italiana darebbe lavoro a 9mila persone in fase di costruzione e a 1300 in fase di esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Le ricadute economiche sul sistema in base a tre differenti ipotesi**

**LA RICERCA**


La ricerca «Il nucleare per l'economia, l'ambiente e lo sviluppo» è realizzata da The European House-Ambrosetti per Enel ed Edf. Si è avvalsa di un Comitato guida composto tra gli altri da Fatih Birol, capo-economista dell'Agenzia internazionale per l'energia, Sergio Garribba, consigliere per l'energia del ministero dello Sviluppo economico, Umberto Veronesi, direttore scientifico dell'Istituto europeo di oncologia (nonché principale candidato alla guida della neonata Agenzia italiana per la sicurezza nucleare).

Il gruppo di lavoro che ha prodotto la ricerca è guidato da Paolo Borzatta (senior partner), Lorenzo Tavazzi (capo progetto) e Gabriele Bolzoni (coordinatore).


Allo sviluppo dello studio hanno collaborato anche numerosi docenti dell'Università Bocconi, tra i quali Emanuele Borgonovo, Arturo Lorenzoni, Clara Poletti, Lanfranco Senn, e del Politecnico di Milano, tra i quali Marco Ricotti, Alessandro Galli, Giorgio Locatelli.

Il lavoro si è svolto raccogliendo pareri e suggerimenti di esponenti politici e del mondo industriale ma anche di istituzioni critiche sul ricorso alle tecnologie nucleari, come Legambiente e Verdi.

**SCENARIO 2030 SENZA NUCLEARE**




Scenario con mantenimento delle politiche attuali e Piano d'Azione Nazionale per le rinnovabili (Pan) e raggiungimento del "Pacchetto Clima UE2020"



Scenario con fonti rinnovabili al massimo del potenziale raggiungibile al 2030


**CON NUCLEARE**



Scenario con inserimento del nucleare come fonte integrativa (in linea con l'attuale Piano del Governo)

Domanda di energia elettrica (TWh)	439	439	439
------------------------------------	-----	-----	-----

Produzione lorda di energia elettrica (TWh)	407	407	407
---	-----	-----	-----



Costo di generazione di energia elettrica	49 miliardi	53 miliardi	44 miliardi
---	-------------	-------------	-------------

Importazione di energia fonti primarie al 2030	31 miliardi	27 miliardi	21 miliardi
--	-------------	-------------	-------------

Costo della CO <sub>2</sub> al 2030	5,1-9,0 mld	4,3-7,7 mld	3,6-6,4 mld
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: «Il nucleare per l'economia, l'ambiente e lo sviluppo» - The European House-Ambrosetti

**Energia**  
 LE SCELTE STRATEGICHE

La previsione. Il costo dell'elettricità nel 2030 potrebbe ridursi di un terzo

In campo. La costruzione di reattori può favorire lo sviluppo delle aziende italiane

**Le centrali**

## Nucleare, Berlino proroga di 12 anni

FRANCOFORTE — (mdf)  
Dopo dieci ore di vertice,  
il governo della  
Cancelliera Angela Merkel  
ha deciso di prolungare  
di 12 anni la vita media  
delle 17 centrali nucleari,  
secondo un programma  
scagionato nel tempo.  
Per evitare che entro il  
2012 si arrestino già sette  
delle 17 centrali  
attualmente in  
funzionamento, che  
riforniscono circa il 23%  
dell'energia consumata in  
Germania. Si tratta di una  
prima decisione  
importante, trapelata ieri  
a margine della riunione  
del governo, che nella  
tarda serata ha  
continuato a trattare su  
altri temi "caldi", come la  
tassa da 2,3 miliardi, da  
imporre sugli impianti  
nucleari per alcuni anni e  
il tema della sicurezza  
degli impianti in caso di  
attacchi terroristici.



**Avviare un'attività.** Dagli atenei un sostegno non solo finanziario per chi vuole creare aziende innovative

# In università a lezione di start up

## Progetti legati soprattutto a ingegneria, architettura e nuove tecnologie

A CURA DI  
**Eleonora Della Ratta**

**START UP** Per aiutare i giovani a realizzare le proprie idee le università mettono a disposizione un sostegno di avviamento delle nuove start up. L'obiettivo è di incentivare la nascita di imprese innovative che mettano a frutto i risultati della ricerca, favorendo così anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Nascono così gli incubatori di start up che possono avere dagli atenei un finanziamento, ma anche l'appoggio di consulenti, supporto manageriale, servizi di assistenza tecnica o commerciale e laboratori. Gli studenti e i neo laureati che vogliono avviare un'impresa possono presentare domanda presso il proprio ateneo: le università, spesso in collaborazione con le Camere di commercio o gli enti locali, pubblicano ogni anno un bando dedicato alle start up e selezionano le domande in base alla fattibilità del business plan che viene presentato. Una possibilità che viene data a tutti i settori, ma che vede la realizzazione soprattutto di progetti legati all'ingegneria, all'architettura e alle nuove tecnologie.

Uno dei primi atenei a creare un sostegno per le start-up di giovani neo laureati è stato il Politecnico di Milano, che già nel 2000 ha creato l'Acceleratore d'impresa: oggi nelle tre sedi di Milano, Como e Lecco sostiene 18 imprese in fase di avvio che operano in diversi ambiti, dall'Ict alla bioingegneria, dal design alle *clean technologies* che offrono innovazioni per i problemi energetici e ambientali. Il Politecnico, insieme alle altre università lombarde (Università degli Studi di Milano, Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Bergamo, Università Liuc, Università degli Studi dell'Insubria), ogni anno organizza una gara per gli studenti, laureati e dottorandi, che vogliono creare una start-up innovativa: fino al 12 settembre è possibile partecipare al bando ([www.startcupml.net](http://www.startcupml.net)) presentando il proprio business plan.

Anche le università di Bologna e di Modena puntano sulle

tecnologie innovative: fino al 20 settembre è possibile presentare la domanda (per la redazione del business plan c'è tempo fino al 27 settembre) per vincere un contributo di 5mila euro a fondo perduto ed essere selezionati per partecipare alla start up nazionale. Possono partecipare sia singoli che gruppi di studenti e neo laureati, ma è requisito necessario avere un'idea che impieghi tecnologie innovative. In Piemonte l'Università di Torino e il Politecnico offrono un contributo di 3mila euro per la costituzione di una società e altri 3mila per ogni soggetto che ne faccia parte (fino a un massimo di cinque soci): per accedere ai servizi si deve essere iscritti all'ateneo o aver conseguito il titolo (laurea o dottorato) da meno di due anni. Oltre al contributo finanziario viene offerto un servizio di tutoraggio per la pianificazione finanziaria e commerciale del progetto.

È allargato anche a docenti e ricercatori il bando dell'Università di Messina ([www.careci.it](http://www.careci.it)), che si è appena chiuso. Contributi fino a 12mila euro vengono erogati dall'Università di Palermo ([www.startcuppalermo.it](http://www.startcuppalermo.it)) alle tre migliori idee imprenditoriali che gli iscritti al bando possono presentare entro il 3 ottobre: possono partecipare studenti, dottorandi e ricercatori anche in gruppi, purché almeno un rappresentante sia residente in Sicilia. Dodici mesi di tempo è anche il limite dato dall'Università del Molise (<http://ilo.unimol.it>) ai giovani che vincono il bando per dare avvio concretamente al proprio progetto: l'università mette a disposizione sia una sede che i propri consulenti per un'analisi di fattibilità finanziaria.

La difficoltà maggiore, infatti, sembra essere soprattutto la pianificazione concreta degli investimenti: per questo le università di Padova, Verona e Ca' Foscari a Venezia richiedono ai partecipanti un piano molto dettagliato, dove sia indicato il piano strategico operativo e di marketing, il fabbisogno finanziario dell'impresa e un piano economico proiettato su tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### I bandi aperti



Università	Scadenza	Premio (euro)	Sito
Politecnico di Milano, Università di Milano, Università di Bergamo	12 settembre	5.000	www.startcupml.net
Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia	20 settembre	5.000	www.startcup-spinner.startcup.com
Università di Padova e Ca' Foscari di Venezia	27 settembre	Da 1.000 a 10.000	www.startcupveneto.it
Università del Molise	30 settembre	Contributi da 2.500 a 5.000	ilo.unimol.it
Università di Palermo	3 ottobre	Da 5.000 a 12.000	www.startcuppalermo.it
Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia	20 settembre	5.000	www.startcup-spinner.startcup.com

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

**Associazione incubatori.** Già nate più di 300 imprese

## Un premio valorizza le migliori idee

Le forme di sostegno all'avvio di un'impresa si dipanano con modalità diverse a seconda degli atenei, dall'aiuto finanziario alla disponibilità di laboratori e consulenti. I progetti di sostegno nascono anche dalla collaborazione tra gli atenei di una stessa regione e si rivolgono, in genere, a ragazzi laureati da meno di due anni, ricercatori o dottorandi. Fondamentale per avere un contributo è presentare un piano di fattibilità e avviare la propria attività entro un termine stabilito, in genere un anno. Spesso l'ateneo coinvolge il progetto in un incubatore d'impresa dove vengono messi a disposizione dei neoimprenditori attrezzature

e strutture condivise, affiancate a volte anche da servizi di formazione.

Le migliori idee imprenditoriali dei giovani studenti o neo-laureati vengono poi selezionate ogni anno anche a livello nazionale. Il Premio nazionale per l'innovazione, gestito dall'Associazione incubatori universitari, seleziona le migliori start up tra quelle che hanno partecipato a uno dei bandi degli atenei aderenti al Pni o che hanno usufruito dei servizi degli incubatori delle università. Un modo per valutare e valorizzare le società che sono nate grazie al sostegno degli atenei: alla società vincitrice andrà sia un premio di 5mila euro, sia un percorso di


formazione, per sei mesi, nella Silicon Valley.

Quest'anno la selezione è avvenuta tra le imprese nate nel 2006: i progetti analizzati dalla commissione sono stati 65, presentati da 49 università aderenti al Pni.

Tra le dieci finaliste il miglior risultato è stato raggiunto dalla Genefinity srl, un'azienda nata all'interno dell'Università di Trento e specializzata nella creazione di film sottili in settori tecnologicamente avanzati, come quello dei biosensori o dei sistemi fotovoltaici. L'impresa è nata da un'idea di cinque ragazzi laureati in ingegneria, che quattro anni fa hanno vinto il bando dell'Università di Trento per il sostegno alle start up.

Delle 306 imprese che, dal 2003 a oggi, sono nate con il contributo delle università aderenti al Pni, il 27% è specializzato nell'it e hanno registrato ben 141 brevetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Si svolgerà il 27 ottobre il concorso per accedere a uno dei corsi organizzati dalle università

# Le scuole legali aprono i battenti

## Parte la selezione per 5 mila aspiranti avvocati e magistrati

DI BENEDETTA PACELLI

**C**inquemila posti a bando per le scuole di specializzazione per i futuri avvocati e magistrati. Gli aspiranti candidati delle professioni legali hanno tempo fino al 5 ottobre per presentare le domande di partecipazione al concorso per essere ammessi in una delle scuole di specializzazione per le professioni legali strutturate in tutti i principali atenei italiani. A disciplinarne l'ammissione e le scadenze per l'anno accademico 2010-2011, un decreto interministeriale università-giustizia che, come ogni anno, bandisce il concorso spartendo i posti in considerazione della disponibilità e delle richieste degli atenei. Le scuole, infatti, gestite in tutto e per tutto dall'università, sono a numero chiuso e l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso per titoli ed esami.

**I posti negli atenei.** Al concorso sono ammessi tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento o la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza in base al nuovo ordinamento. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, si svolgerà il 27 ottobre 2010 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza. E anche quest'anno ad accogliere il maggior numero di neodottori saranno gli atenei più grossi: dall'università di Napoli Federico II che ammette 400 laureati alla Sapienza di Roma 300, dalla scuola dell'ateneo milanese, istituita in convenzione con l'università di Milano-Bicocca e con l'università dell'Insubria che ha stanziato 290 posti, all'ateneo romano di Tor Vergata con 280 posti.


**La prova d'esame.** L'ammissione alle scuole è subordinata al superamento di un concorso per titoli ed esami. La prova d'esame consiste nella soluzione a 50 quesiti a risposta multipla di contenuto identico su tutto il territorio nazionale su argomenti di diritto civile, penale, amministrativo, processuale civile e penale. I candidati hanno 90 minuti di tempo per portare a termine la prova durante la quale non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati di giurisprudenza.

**La commissione giudicatrice.** La commissione, composta da due professori universitari di ruolo, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio, non solo è chiamata a elaborare gli elaborati ma è anche incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove di esame. La commissione giudicatrice ha a disposizione 60 punti, 50 per la valutazione della prova di esame; fino ad un massimo di 5 per il curriculum degli studi universitari (in

quanti anni è stata conseguita la laurea e la media degli esami) e 5 per il voto di laurea (fino a un massimo di 5 per chi ha ottenuto 110 e lode e un punto per chi ha conseguito un voto di laurea compreso tra 102 e 104).

**La scuola.** Le scuole non sono obbligatorie, ma dal 2001 il diploma rilasciato è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno. Per i neolaureati aspiranti magistrati, invece, il diploma di specializzazione è divenuto, di fatto, un titolo indispensabile per partecipare al relativo concorso. Le scuole hanno durata biennale e sono articolate in un anno comune e in un secondo negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno, spesso quest'ultimo strutturato in convenzione con i consigli notarili del distretto di appartenenza. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche che intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

**I costi.** Le tasse annuali delle scuole variano da università ad università da una media di 1.500 euro annui ad un massimo di 3 mila. A questo si aggiunge una tassa regionale e una di partecipazione al concorso.



### I posti disponibili

Atenei	Posti
Bari	120
Bologna	190
Brescia	75
Cagliari	100
Campobasso	90
Catania	100
Catanzaro	180
Firenze	100
Foggia	100
Genova	100
Lecce	90
Luiss	100
Lum	50
Lumsa	90
Macerata <sup>(1)</sup>	90
Messina	100
Milano <sup>(2)</sup>	290
Milano Cattolica <sup>(3)</sup>	100
Modena E Reggio Emilia	55
Napoli Federico II	400
Il Università Di Napoli	100
Padova <sup>(4)</sup>	180
Palermo	200
Parma	90
Pavia <sup>(5)</sup>	65
Perugia	100
Pisa	100
Reggio Calabria	120
Roma La Sapienza	300
Roma Tor Vergata	280
Roma Tre	100
Roma Univ. Telematica "G. Marconi"	100
Salerno	125
Sassari	80
Siena	85
Suor Orsola Benincasa - Na	55
Teramo	100
Torino	170
Trento E Verona <sup>(6)</sup>	55
Urbino	75
<b>Totale</b>	<b>5000</b>

#### NOTE

1. La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l'Università di Camerino.
2. La Scuola dell'Università di Milano è istituita in convenzione con l'Università di Milano-Bicocca e con l'università dell'Insubria.
3. La scuola dell'Università Cattolica di Milano è istituita in convenzione con l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza.
4. La Scuola dell'Università di Padova è istituita in convenzione con l'Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca' Foscari.
5. La Scuola dell'Università di Pavia è istituita in convenzione con l'Università Bocconi di Milano.
6. La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.